



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "80° BERLINGUER"**

Sede legale e Segreteria: IV Traversa Cassano 28, 80144 Napoli – tel./fax 081.737.40.39

Scuola Infanzia – IV Traversa del Cassano , 28 tel.081.737.40.39

Scuola Primaria – via A. Tagliamonte, 113 tel.081.19.70. 65.70

Scuola secondaria di I. grado – via A. Tagliamonte, 106 tel. 081.738.32.32

Codice Ministero NAIC82800R – Codice fiscale 80026760639 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF94YD

Peo: [naic82800r@istruzione.gov.it](mailto:naic82800r@istruzione.gov.it) – indirizzo Pec: [naic82800r@pec.istruzione.it](mailto:naic82800r@pec.istruzione.it) sito internet: [www.icsberlinguer.gov.it](http://www.icsberlinguer.gov.it)

## **REGOLAMENTO SULLE MISURE DI PREVENZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA PANDEMIA DA COVID19.**

**a.s. 2021/2022**

(Approvato nella seduta del Consiglio d'istituto del 22 Settembre 2021)

Al fine del contenimento e del contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19, tenuto conto della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 e, considerato che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, di seguito viene approvata l'integrazione al Regolamento sulle misure di prevenzione, gestione e controllo della pandemia da Covid 19.

Obiettivo del presente regolamento è assicurare a tutti per l'anno scolastico 2021-2022 lo svolgimento in presenza delle attività didattiche, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psicoaffettiva delle future generazioni, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese;

Il presente Regolamento resta, tuttavia, suscettibile di aggiornamenti in relazione all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle evidenze che emergeranno in sede attuativa. Pertanto è precisa responsabilità del Personale Scolastico e dei Genitori l'attenta lettura dei suoi eventuali aggiornamenti al fine di renderne edotti gli Alunni.

Il Dirigente Scolastico, con la consulenza del Medico Competente (MC), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in base alle recenti disposizioni normative, al Protocollo di Intesa del M.I. e verbali del CTS, dispone le seguenti regolamentazioni da rispettare tassativamente fino al termine dell'emergenza COVID e comunque fino a nuove disposizioni del M.I. o dell'autorità sanitaria competente.

### **Art. 1 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico, per fare accesso ai locali scolastici, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n° 52 del 22/04/2021 (convertito nella Legge 87/2021) e di quanto previsto dall'Art. 9-ter del D.L. 111/2021.
- Il D.L. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", prevede per i dirigenti scolastici – mediante la piattaforma SIDI - l'obbligo di verificare il possesso da parte del personale della suddetta certificazione. A normativa attuale, le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione di tale certificazione da parte del personale della scuola è qualificata come "assenza ingiustificata" con sospensione delle funzioni proprie della funzione docente e l'impossibilità di rimanere a scuola dopo aver dichiarato di non esserne in possesso. Inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto

di lavoro è sospeso e al suddetto personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

- La “certificazione verde” costituisce una ulteriore misura di sicurezza ed è rilasciata (DPCM del 17 Giugno 2021) nei seguenti casi:
  - aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  - aver completato il ciclo vaccinale;
  - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
- Resta valida, per il personale scolastico interessato, la possibilità di possedere ed esibire una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID in alternativa alla certificazione verde sopra menzionata utile a “consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività scolastico-educative”, in conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero della Salute prot. n° 35309 del 04/08/2021.
- Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione ed a quello provvisto di “certificazione verde COVID-19” deve ovviamente continuare ad osservare le misure di prevenzione sanitarie oggetto del presente disciplinare, nelle modalità di seguito specificate (*uso obbligatorio della mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, aerazione dei locali*).
- E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o altro dispositivo specifico previsto nel DVR) fatta eccezione “*per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive*”.
- Si sottolinea che l’uso della mascherina fatte salve le dovute eccezioni (*es. attività fisica, pausa pasto, situazioni specifiche per allievi disabili ecc.*) è necessario in generale in tutte le situazioni (statiche o dinamiche), garantendo al contempo frequenti ricambi d’aria nelle aule insieme alle consuete e richiamate norme igieniche.
- Per i docenti di sostegno, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il docente potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, quali le visiere). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o dal medico.
- Resta fermo l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5 ° o altri sintomi simil influenzali, riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
- L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
- Trova conferma la misura di sicurezza interpersonale di distanziamento fisico di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) “qualora logicamente possibile”. Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico: esso va implementato con il massimo impegno. Ove, tuttavia, per ragioni strutturali-logistiche fosse, in alcune situazioni specifiche, impossibile rispettare tale norma, si esclude il ricorso automatico alla didattica a distanza, nella conferma dell’osservanza delle diverse misure di prevenzione e sicurezza. Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra tra insegnanti e studenti.
- E’ fatto obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico (o un suo delegato) di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
- **L’accesso ai locali scolastici dell’utenza esterna**, ivi compreso dei genitori, è consentito solo previo **uso della mascherina**, previa **esibizione e controllo del Green Pass** (fino al 31.12.2021 e comunque fino a nuove disposizioni) da parte del Dirigente scolastico e/o dal personale scolastico da questi delegato (tranne che nelle pertinenze esterne, quali il cortile) nonché previa compilazione di **apposito MODULO di autodichiarazione per COVID-19**.
- L’accesso e la comunicazione del PERSONALE SCOLASTICO, delle FAMIGLIE e dei VISITATORI ESTERNI con gli uffici di segreteria avviene prevalentemente per via telematica, posta elettronica, telefono. L’accesso fisico a tali uffici avviene, soltanto per motivi indifferibili e/o se correlato ad effettive esigenze (fornitori, esperti esterni, ditte di fornitori di servizi e di manutenzione delle attrezzature scolastiche,

tecnici del comune ecc.) previa appuntamento e calendarizzazione e secondo le disposizioni (ed eventuali orari) pubblicate da apposite circolari. Si applicano in ogni caso, prima dell'accesso, le regole d'uso delle mascherine, della disinfezione delle mani, dell'autodichiarazione con apposito Modulo, dell'esibizione del green pass fino al 31.12.2021 e comunque fino a nuove disposizioni.

### **Art. 2 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie**

- In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza.
- Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e "Patto interno di corresponsabilità scuola-famiglia per la gestione del COVID-19", e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.
- Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono privilegiati i ricevimenti individuali e collettivi in via telematica. In via residuale, nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o del suo Primo collaboratore, i ricevimenti individuali vengono organizzati in presenza, previo appuntamento con il docente interessato, che provvederà ad invitare i genitori in maniera alternata, uno alla volta. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza.
- Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il pediatra di libera scelta, il medico di medicina generale o la guardia medica.
- Le specifiche situazioni di studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
- Per la scuola dell'infanzia, tenendo conto delle caratteristiche delle relazioni dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte delle insegnanti e dei collaboratori scolastici, non vi è obbligo di distanziamento fisico se non tra gli adulti e non è richiesto l'uso della mascherina per i bambini. Le insegnanti opereranno comunque attraverso attività per coinvolgere tutti i bambini nell'assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto come, ad esempio, il rito frequente dell'igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, al fine di diventare nuove "routine" da vivere con serenità e gioia.

### **Art. 3 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche**

- I plessi scolastici dell'Istituto sono localizzati in cinque edifici. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica. Ciascun edificio è suddiviso in settori, di norma identificabili con i piani, che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo
- Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
- Gli studenti per accedere alle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita dagli ingressi assegnati a ciascuna classe.
- Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso determinati ingressi. Il personale deve rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
- Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante.
- Durante l'intervallo gli alunni restano in aula indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.
- Nella scuola dell'infanzia si garantirà la stabilità dei gruppi: i bambini staranno, per il tempo previsto di presenza, con gli stessi compagni ed insegnanti di riferimento in uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo, con rispettivi arredi e giochi. Gli spazi esterni saranno opportunamente organizzati secondo turni, al fine di evitare contatti tra i diversi gruppi di bambini.

#### **Art. 4 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni**

- Per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria il genitore o persona da esso delegata consegna il figlio all'insegnante all'esterno della scuola.
- Per la scuola secondaria, gli studenti devono attendere negli spazi loro assegnati il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina. Al suono della campana di ingresso, gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso gli ingressi assegnati e i turni stabiliti, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
- All'ingresso della propria aula, gli studenti disinfettano le mani con il gel e prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
- Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata in cui gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico. In maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico, gli studenti possono lasciare l'aula attraverso il canale di uscita assegnato. Per nessun motivo è consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici.

#### **Art. 5 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

- Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
- Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
- All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
- Durante le attività in aula e in laboratorio gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra.
- Nel caso in cui un solo studente alla volta sia chiamato a raggiungere l'area didattica o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
- Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli studenti, gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
- Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 1 metro.
- Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 10 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.
- Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

#### **Art. 6 - Accesso ai servizi igienici**

- L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.
- Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
- Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici.
- Al fine di limitare assembramenti, l'accesso ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

#### **Art. 7 - Riunioni ed assemblee**

- Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
- Durante tali riunioni le persone presenti sono tenute ad indossare la mascherina e a rispettare con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
- Le riunioni degli Organi Collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire le norme di prevenzione sanitaria vigenti e indivenire, anche in relazione alla "mappatura dei colori" imposta a livello regionale.
- Di norma, tutte le riunioni con i genitori si svolgono per via telematica.

#### **Art. 8 - Precauzioni igieniche personali**

- A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
- La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
- Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Non è consentito lasciare a scuola alcun effetto personale. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

#### **Art. 9 - Pulizia e sanificazione della scuola**

- I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
- Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
- Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
- Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine

di ogni chiamata. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- Al personale collaboratore scolastico sono impartite specifiche istruzioni per le operazioni di pulizia.
- Relativamente alla sanificazione straordinaria, da effettuarsi nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, il CTS indica che questa va effettuata se non sono trascorsi n.7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; non è necessario se accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, potrà essere effettuata dal personale della scuola già impegnato nella sanificazione ordinaria.

#### **Art. 10 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

- Nel caso in cui un lavoratore sviluppi a scuola febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, recarsi al proprio domicilio, informare il proprio medico di medicina generale e seguire le indicazioni che verranno fornite.
- Nel caso uno studente sviluppi a scuola febbre o sintomi riferibili al COVID-19, deve informare il docente. Lo studente deve essere immediatamente accompagnato all'interno dell'ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Il personale incaricato alla sua vigilanza deve indossare i dispositivi di protezione individuale e far indossare all'alunno la mascherina chirurgica. La scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale che si deve recare a scuola immediatamente, di norma entro 30 minuti dalla chiamata.
- Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
- Si sottolinea a tale proposito che l'aggiornamento sulle misure di quarantena ed isolamento è riportato nella Circolare del Ministero della Salute n° 36254 del 11/08/2021 con le indicazioni per la riammissione dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 di cui alla Nota n° 15127 del 12/04/2021.
- In particolare tali disposizioni prevedono che "In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee."
- Gli esercenti la potestà genitoriale, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.
- La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
- Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
- Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche

in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente dalle altre autorità sanitarie, si attiverà per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

#### **Art. 11 – Indicazioni per attività laboratoriali, sportive e viaggi di istruzione (Piano Scuola 2021/2022)**

- Nella conferma delle disposizioni generali, appare opportuno evidenziare qualche ulteriore indicazione in merito alle attività in oggetto, secondo le recenti indicazioni pubblicate nel Piano Scuola 2021/22. Oltre a quanto già previsto dal D.Lgs. 81/08 per i lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati, sarà necessario informare gli allievi – a cura dei vari docenti di Istituto che dovessero svolgere attività laboratoriali e dei docenti di Educazione fisica/Scienze motorie - sulle indicazioni e misure di prevenzione oggetto della presente comunicazione ed altre specifiche che saranno formulate in ragione di precisi contesti sulla base dell'evolversi dello stato emergenziale in atto da SARS-CoV-2 e dei protocolli che saranno pubblicati in materia.

#### **Attività laboratoriali**

- Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine all'assicurezza e con attenzione a che il luogo sia stato opportunamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. Il principio organizzativo di base sarà quello dell'alternanza dei gruppi classe al fine di consentire al personale scolastico l'intervento di pulizia, igienizzazione e sanificazione del locale utilizzato nel tempo che intercorre tra l'attività di un gruppo e quella di un altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio, è inoltre utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto delle postazioni di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale scolastico addetto. E' necessario inoltre, anche in collaborazione con le figure di prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08, impartire agli allievi un'informazione mirata, con particolare riferimento, oltre che all'illustrazione fin dai primi giorni di scuola delle norme di sicurezza previste per lo specifico laboratorio, all'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ove previsto, oltre alle disposizioni igieniche da rispettare in termini di prevenzione da COVID-19 in atto.

#### **Educazione fisica ed utilizzo delle palestre**

- Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.
- Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
- Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

#### **Viaggi di istruzione e uscite didattiche**

- Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

### **Art. 12 – Mensa scolastica**

Anche per le refezioni scolastiche si fa riferimento alle indicazioni espresse dal CTS partendo dal principio che essa vada garantita in modo sostanziale a tutti gli aventi diritto. Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori.

Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e di uscita dal locale dedicato alla refezione nonché le pratiche di igienizzazione personale, della struttura e della strumentazione.

### **Art. 13 – Inclusione scolastica e alunni con disabilità**

- Adottando tutte le misure organizzative possibili, d'intesa ed in collaborazione con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, si tutela la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali (in particolare di quelli con disabilità) in una dimensione di accoglienza inclusiva e partecipata.
- Per alcune disabilità, potrà essere necessario ricercare “accomodamenti ragionevoli” coerenti con le indicazioni del CTS.” Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi ”.
- Confermata pure (art. 58, comma 1, lett. d), D.L. 25 maggio 2021 convertito con Legge 23 luglio 2021) l'attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”. Le specifiche situazioni di alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il DPS ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo da parte della famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e motivata.

### **Allegato al presente Regolamento**

“Patto di corresponsabilità scuola-famiglia per la gestione del COVID-19”